

TRIBUNALE DI BARI

Controprestazione incerta esimente

Il debitore che non esegue la prestazione non incorre in responsabilità nel caso in cui la controprestazione sia incerta. Lo afferma il tribunale di Bari con la sentenza n. 57/2020 emessa il giorno 16/1/2020. Il caso di specie trae origine dalla stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione di un immobile. Ai sensi del predetto contratto la società, che in seguito aveva ricevuto l'ingiunzione, si era obbligata a corrispondere una somma cospicua quale prezzo d'acquisto di un immobile che le sarebbe stato ceduto da parte dell'ingiungente. Tuttavia la società acquirente ometteva di versare la somma pattuita restando inadempiente. A seguito di tale condotta la società venditrice, che non aveva ricevuto quanto pattuito, otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo che ordinava il pagamento della somma prevista nel contratto preliminare. Il procedimento proseguiva in sede di tribunale, con la proposizione di un'azione diretta a ottenere la nullità del decreto ingiuntivo. Il Tribunale tuttavia rigettava la domanda di annullamento del decreto. I difensori della società ingiunta (gli avvocati Luigi ed Enrico Follieri soci di Enrico Follieri e associati nonché partner della jv FFT Fatigato Follieri Teta), davano ulteriore corso al procedimento proponendo appello al fine di ottenere la nullità della decisione di primo grado. La corte di appello, rovesciava la decisione di primo grado qualificando come lecita la condotta dell'ingiunta, che legittimamente aveva rifiutato il pagamento indicato nel contratto preliminare in precedenza stipulato. La liceità di tale condotta, in particolare, era stata desunta da due disposizioni contenute nel codice civile, che consentono nel caso in cui le condizioni di uno dei contraenti siano tali da potere

ritenere probabile il mancato adempimento, alla controparte di non eseguire la propria prestazione. Si tratta degli artt. 1461 e 1481 che prevedono rispettivamente «la possibilità di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta se le condizioni patrimoniale dell'altro contraente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione» e, in riferimento al contratto di compravendita, la facoltà per il compratore «di sospendere il pagamento del prezzo quando ha ragione di temere che la cosa o una sua parte possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia». Il caso di specie rientra, ad avviso dei giudici della Corte di appello, tra le ipotesi previste dalle norme predette con la conseguenza che a favore dell'altro contraente si configura la facoltà di evitare l'esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti. Le condizioni della società ingiungente, infatti erano tali da far ritenere improbabile che quest'ultima avrebbe puntualmente eseguito i propri obblighi contrattuali: a suo carico emergeva la presenza di un notevole debito erariale nonché l'esistenza di cospicue perdite. Dall'esame di tale situazione di fatto pareva pertanto del tutto probabile che l'ingiungente ben difficilmente avrebbe dato regolare esecuzione ai propri obblighi, pertanto la condotta della controparte che aveva ricevuto l'ingiunzione pareva del tutto legittima in quanto espressamente consentita da parte delle norme vigenti. Da ciò come ovvio non può che conseguire l'inesistenza della pretesa azionata con il procedimento monitorio del quale deve essere dichiarata la nullità.

Andrea Magagnoli

— © Riproduzione riservata —